



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 12/02/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INDUSTRIA 19 gennaio 2009, n. 11

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 37,5 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Marchitto" del Comune di Ortona (Fg), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Eurowind S.r.l, con sede legale in Ascoli Satriano (Fg).

Il giorno 19 gennaio 2009, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- che il Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del decreto legislativo 387/2003, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la conferenza di servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

con Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31.5.2005 si approvavano le disposizioni per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 387/2003;

la Società Eurowind S.r.l., con nota prot. n. 38/7410 del 05.08.2005, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composta da n. 15 aerogeneratori di potenza totale pari a 30 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Marchitto" del Comune di Ortona (Fg);

il Settore Industria – Industria Energetica (ora Servizio) con nota prot. n. 38/8583 del 23.09.2005 comunicava alla Società Eurowind S.r.l. la sospensione, ai sensi della L.R. n.9 dell'11/08/05, delle procedure attivate ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 387/2003 e delle disposizioni del D.G.R. 716/05;

la Società Eurowind S.r.l. con nota prot. n. 38/8249 del 20.07.2006 richiedeva all'Assessorato allo Sviluppo Economico Settore Industria – Industria Energetica (ora Servizio) la riattivazione delle procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;

il giorno 15.11.2006 si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi rinviandola a data successiva al parere del Settore Ecologia;

con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 124 del 16.03.2007 esclude dalla procedura di VIA, con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito dagli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est) come da tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2573254 4572387

2 2572794 4572473

3 2572297 4572184

4 2573224 4571949

5 2572139 4571776

6 2572830 4571607

7 2572372 4571264

8 2571688 4570924

9 2572125 4570623

10 2572376 4570217
11 2571614 4570265
12 2572295 4569868
13 2571495 4569882
14 2572124 4569418
15 2571474 4569371

la Società con nota acquisita agli atti con prot. n. 38/5673 del 28.05.2007 ha fatto richiesta di variante al progetto presentato per il riposizionamento degli aerogeneratori a seguito delle prescrizioni espresse dalla Sovrintendenza ai Beni Archeologici ed Architettonici;

la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 674 del 20.12.2007 esclude dalla procedura di VIA la variante proposta, con le prescrizioni di seguito elencate,

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta, e tra questa e la rete di trasmissione nazionale in Alta Tensione, siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- prevedere, la realizzazione di tutte le opere di compensazione e mitigazione previste nel progetto e nella relazione di impatto ambientale;
- che venga stipulata la convenzione in base allo schema di cui alla DGR 30 novembre 2005, n. 1747 con particolare attenzione agli impegni relativi alla dismissione e alle fidejussioni.

La variante proposta dalla Società prevede lo spostamento degli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est) come da tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2571092 4568673
2 2571988 4568871

3 2572566 4568890
4 2572865 4569337
5 2572998 4569748
6 2572863 4570987
7 2572400 4571176
8 2571689 4570924
9 2572126 4570623
10 2572377 4570217
11 2571614 4570266
12 2572296 4569869
13 2571495 4569883
14 2572086 4569611
15 2571474 4569372

Il giorno 27.03.2008 si è tenuta la seconda riunione della conferenza di servizi;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comune di Ortona rilascia parere favorevole;
- Comune di Ortona - prot. n. 24339 del 5.11.2008 rilascia parere favorevole alla conclusione della conferenza di servizi, a seguito di stipula di Convenzione con la Società Eurowind S.r.l.;
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.608 del 21.01.2008 esprime parere favorevole a condizione che
 - Le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori siano compatibili con il deflusso delle acque;
 - Le operazioni di scavo e reinterro per la posa dei cavidotti non modificano il deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime dell'eventuali delle falde idriche superficiali;
 - Siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
 - Durante l'esercizio delle opere sia assolutamente evitata l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
 - Sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in progetto;
 - Le operazioni di scavo e reinterro per la posa dei cavidotti, in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua, non alterino la morfologia attuali degli alvei.
 - In corrispondenza degli attraversamenti del canale "Ponticello" e del canale "S. Spirito" la posa del cavidotto ad un valore non inferiore di 0,50 m rispetto a quello previsto in progetto al fine di non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive, nonché di prevedere a monte e a valle degli stessi attraversamenti la realizzazione di opportuni pozzetti di ispezione;
- Consorzio di Bonifica della Capitanata – Foggia – prot. n.3077 del 11.02.2008 esprime parere favorevole a condizione che:
 - La ditta assuma l'impegno a rimuovere e/o modificare gli impianti a propria cura e spese, rinunciando a indennizzi di sorta qualora esigenze di ampliamento degli alvei lo richiedano;
 - Tra il fondo alveo attuale e l'estradosso del cassonetto in cls contenente la rete segnalazione cavi debba sussistere una distanza non inferiore a 150 cm;
 - A ridosso della trincea di attraversamento da realizzarsi in prossimità di ponti stradali aventi struttura scatolare in cls armato, venga posto in opera un rivestimento dell'alveo, sia sul fondo che sulle sponde, costituito da scogli di pietrame calcareo di grossa pezzatura, del peso compreso tra 300 e 800 kg, per uno spessore non inferiore a 50 cm e per una larghezza non inferiore a 3 m con l'obbligo di far aderire

detto rivestimento alla soletta in calcestruzzo dei ponti stradali; la posa della scogliera deve avvenire previa asportazione del terreno necessario a far luogo al rivestimento con riferimento alla sagoma di norma dall'alveo e non alle condizioni attuali dello stesso;

• Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche Settore LL.PP. – Ufficio Tecnico Provinciale (Genio Civile) - Foggia – prot. n. 19936/2007 del 18.03.2008 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- l'immersione dei cavidotti avvenga almeno 30,00 m prima dell'incontro del ciglio dell'attuale sagoma torrentizia e che la riemersione sia posta a simmetrica distanza, prescrivendo inoltre che, ed in tutti i casi, la profondità di posa del cavidotto sia posta a 1,70 m dal fondo dell'alveo;

- sotto gli aspetti di sicurezza passiva, nei punti di emersione, sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità.

• Arpa Puglia Bari - prot. n.14550 del 30.07.2008 esprime favorevole a condizione che successivamente alla messa in esercizio del parco eolico, siano effettuate, a cura di tecnico qualificato, misure fonometriche ex-post sui corpi ricettori individuati sulla relazione di "Previsione di impatto acustico" per l'inserimento ambientale del parco eolico, datata 23.05.2008, che sono ubicati ad una distanza inferiore ai 300 m dagli aerogeneratori, per la verifica del rispetto in termini assoluti e differenziali dei limiti di cui al DPCM del 14.11.1997 con l'impianto nel suo funzionamento nominale, le cui risultanze devono essere trasmesse all'Agenzia;

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Sovrintendenza Archeologica della Puglia – Taranto – prot. n. 9083 del 30.07.2007 esprime parere favorevole a condizione che prima dell'inizio dei lavori:

- Si proceda alla realizzazione di saggi archeologici, nelle aree di realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori 10, 14, 9, 11, 2, 7 interessati da materiali di affioramento e da tracce di anomalie aerofotografiche, sotto piena responsabilità dell'Ente che preciserà le operazioni da effettuare sotto propria direzione e con l'ausilio di un'impresa esecutrice che abbia la qualificazione nella categoria di riferimento, ai sensi delle normative vigenti. Il lavoro di assistenza archeologica comporterà la cura della documentazione scientifica relativa all'emersione di livelli di interesse archeologico, dai lavori sul campo allo studio del materiale. I saggi, valutati come numero e ubicazione sulla base di riscontri sui terreni, saranno posizionati sulla base del dimensionamento delle piazzole di cantiere valutate nel piano illustrativo come aree di circa 60x35 m;

- Per la realizzazione dei restanti aerogeneratori, dei cavidotti e della viabilità di accesso, si richiede l'assistenza archeologica nei punti di installazione dei plinti, dopo lo scotico superficiale, nei corpi stradali da realizzarsi ex novo, nelle operazioni di scavo dei cavidotti e nelle opere di costruzione della sottostazione elettrica. L'incarico di assistenza archeologica comporta l'acquisizione sistematica, con rapporti informativi, sullo stato di avanzamento dei lavori con osservazioni sulle presenze evidenziate e sopralluoghi da parte dell'Ente nei siti indicati come aree di affioramento. Qualora fossero evidenziati livelli di interesse archeologico non emersi nelle fasi preliminari nelle fasi di ricognizione e analisi, si renderanno necessarie ulteriori indagini preventive. La documentazione archeologica, da curare secondo le procedure dello scavo archeologico in estensione, consentirà di definire elementi utili alla prosecuzione dei lavori;

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia - Bari - prot n.5428 del 22.11.2007, per il solo aspetto monumentale, l'intervento non interessa beni e /o aree monumentali vincolati a norma della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004;

- ASL Foggia – Dipartimento di Prevenzione - prot. n.01297/1/DP del 26.06.2007 esprime parere favorevole;
- Acquedotto Pugliese - Unità Territoriale Foggia – prot. n. 19837/PA/gr del 27.11.2007 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - Prevedere l'allontanamento dell'AG n. 1 dalla rete dell'Acquedotto in quanto ad una distanza di circa 20 m e tale da ingombrare lo spazio aereo della fascia terriera sede della condotta AQP con evidenti emergenti problemi di interventi manutentori all'opera idrica durante l'esercizio dell'aerogeneratore;
 - Individuazione di ulteriori n.3 attraversamenti trasversali di cavidotti e precisamente:
 1. Cavidotto proveniente dall'AG n. 13 verso la SP 85;
 2. Cavidotto proveniente dall'SP 85 subito dopo il vertice verso la SP 92 e nei pressi dell'incrocio stradale stesso;
 3. Cavidotto proveniente dal parco eolico verso la sottostazione elettrica nei pressi dell'incrocio delle strade ex SS 161-SP 81;
 - Gli attraversamenti trasversali dei cavidotti interrati dovranno eseguirsi in sottopasso alle condotte idriche con un franco non inferiore a 50 cm e dovranno essere intubati in guaina protettiva, debitamente segnalata con nastro, e prolungata oltre i limiti della proprietà AQP;
 - Gli eventuali attraversamenti trasversali di accesso alle torri eoliche saranno eseguiti mediante la realizzazione di un'opera di protezione della condotta sottostante, consistente in lastroni di c.a. di lunghezza pari alla larghezza della fascia AQP, carrabili, certificati e posati su idonei cordoli laterali paralleli alla condotta;
 - I parallelismi alle condotte dovranno correre ad una distanza non inferiore a 5 m dalle condotte AQP e comunque fuori dalle fasce terriere di pertinenza e sedi delle stesse;
 - I generatori e qualsiasi opera di fabbrica, compresi gli scavi di fondazione, dovranno avere una distanza non inferiore a 10 m dai confini AQP escludendo inoltre l'interessamento delle aree AQP anche dalla gittata delle eliche dei generatori;
 - Salvo quanto in concessione eventuali piazzole e accessi a strutture del costruendo parco eolico dovranno escludere l'interessamento dei terreni AQP;
- Regione Puglia- Assessorato all'Ecologia- Settore Attività Estrattive - prot. n. 5275AES/FG del 07/09/2007: concede, ai soli fini minerali, nulla osta di massima alla realizzazione del progetto, precisando che in fase di realizzazione la Società è comunque tenuta a posizionare i cavidotti alla distanza di sicurezza dai cigli delle cave in esercizio e/o dismesse, così come previsto dal D.P.R. 09/04/1959 n. 128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave;
- Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Settore Foreste- Foggia - prot. n. 7665 del 08.11.2007, concede nulla osta solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Siano rispettati i contenuti della relazione geologica;
 - I lavori dovranno essere eseguiti senza apportare pregiudizio alla stabilità del suolo, al fine di evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923;
 - Lo scorrimento e lo smaltimento delle acque superficiali siano disciplinate in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo in ossequio al principio dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923;
 - I materiali di risulta degli scavi siano depositati in discariche regolarmente autorizzate;
 - Per eventuali ed ulteriori opere da realizzarsi, ovvero varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie dovrà essere richiesto ulteriore nulla osta al medesimo Ente;
- Agenzia del Demanio- prot. n. 2008/490/F-Puglia del 09.01.2008 precisa che l'Ente dovrà essere interessato esclusivamente nel caso di impianti da realizzare su beni demaniali di competenza;

- Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. IT-BA/2/IE/VIE/1317 del 11.03.2008 concede il nulla osta limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazione statali, sociali e private;
- Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio- 2° Reparto- 6° Divisione - 2° Sezione- prot. n. M_D/GGEN/2/416099/262/G8 2007 del 25.10.2007 concede nulla osta all’installazione degli aerogeneratori a condizione che:
 - la Società si attenga alle direttive riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea si in fase di realizzazione che per tutto il tempo di durata dell’attività, sino allo smaltimento della struttura;
 - Vista la particolare struttura degli apparati aerogeneratori, la quota massima dell’ostacolo dal suolo sarà data dall’altezza della torre aumentata della dimensione dell’elemento rotante (pala);
 - Trenta giorni prima dell’inizio dei lavori la Società ha l’obbligo di comunicare al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) le caratteristiche e i dati tecnici necessari per la rappresentazione sulle carte aeronautiche;
 - La Società è tenuta all’effettuazione dei necessari interventi di bonifica;
 - La Società comunichi immediatamente al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) le eventuali avarie all’impianto di segnalazione;
- ENAV S.p.A. - prot. n. AV/AOP/PAS/CSV/5699/63932 del 25.03.2008 con nota prot. n. AV/APO/PROC/CQ/SC5699/148285 del 13.07.2007 l’Ente ha trasmesso proprio parere favorevole all’ENAC, evidenziando comunque che trattandosi di ostacoli di altezza superiore a 100 m AGL, dovranno essere oggetto di pubblicazione;
- Aeronautica Militare - Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche - prot. n. M_DACIGA720/4824/T.11.11 del 31.07.2007 rilascia nulla osta a condizione che:
 - Non sia istituita una zona vietata al sorvolo degli aeromobili a protezione dell’impianto eolico, in quanto comporterebbe una forte penalizzazione della operatività civile e militare;
 - Il parco eolico non dovrà generare interferenze elettromagnetiche tali da compromettere le comunicazioni radio terra/bordo/terra, le presentazioni dei sistemi radar e le indicazioni elettromagnetiche fornite dalle radioassistenze ubicate nelle vicinanze del sito;
- ENAC - prot. n. 60311/AOC/DIR GEN del 27.09.2007 concede nulla osta alla realizzazione del parco eolico a condizione che:
 - Le pale dell’impianto dovranno essere dotate di segnaletica diurna e notturna;
 - Per quanto riguarda la segnaletica diurna, le pale dovranno essere verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l’una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse;
 - La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario;
 - Per quanto riguarda la segnaletica notturna, le luci dovranno essere posizionate all’estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare l’aerogeneratore solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa;
 - Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell’efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile, dando conferma dell’avvenuta attivazione;
 - Dovrà essere comunicata la data di inizio e fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Bari e all’ENAV ai

fini della pubblicazione in AIP;

- Aeronautica Militare - Comando 3° Regione Aerea - prot. n. TR3-411/3976/2/364 del 06.09.2007 rilascia parere favorevole per gli aspetti demaniali di propria competenza;
- Aeronautica Militare 16° Reparto Genio Campale – Ufficio Demanio prot. n. RGC - 16/43/47363/2/162/05 del 08.11.2005 rilascia parere favorevole per gli aspetti demaniali di propria competenza;
- Enel – Divisione Infrastrutture e Reti esprime parere favorevole alla connessione alla rete di distribuzione 150 KV da realizzare in “entra -esce” dalla linea “Ortanova - Cerignola”;
- SNAM Rete Gas – Foggia – prot. n.189 del 23.07.2007 segnala che l’opera non interferisce con i metanodotti;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento della Competitività – UNIMIG – prot. n. 1501 del 26.03.2008 rilascia nulla osta alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto, alla condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all’atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 09.04.1959 n. 128 sulle “Norme di Polizia delle miniere e delle cave”;
- Comando Militare Esercito “Puglia” - Prot. n. M_D E2447/0004428 del 27.09.2007 rilascia il nulla osta a condizione che la Società effettui gli interventi di bonifica della zona interessata dai lavori, comunicandone l’avvenuta effettuazione;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto – Taranto – prot. n. 035232/UI-DEM/2007 rilascia nulla osta alla realizzazione dell’impianto a condizione che la Società provveda all’installazione della segnaletica diurna e notturna prevista per le strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall’Autorità competente, a tutela del volo a bassa quota;

con nota prot. n. 9347 del 30.06.2008 l’Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia comunica che in riferimento alla Determina Dirigenziale n. 674 del 20.12.2007, a pag. 5, rigo 14 del testo, in merito alle coordinate dell’aerogeneratore n. 1, sono state impropriamente riportate le seguenti: “2571092-4568673” anziché “2571946,8130-4571232,0892”;

con nota prot. n. 38/13842 del 12.12.2008 il Servizio Industria – Industria Energetica comunicava agli Enti la chiusura con esito positivo della Conferenza di Servizi;

Rilevato che:

- il Comune di Orta Nova con nota prot. n. 24339 del 5.11.2008 trasmetteva al Servizio Industria – Industria Energetica copia della Convenzione per la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di produzione di energia eolica da insediare nell’area buffer a confine con il territorio comunale, stipulata in data 5.11.2008 con la Ditta Eurowind S.r.l.;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell’art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica per la

realizzazione di n. 15 aerogeneratori e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Ortona posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- Approvate in conferenza di servizi
RATORE N. Coordinate GAUSS BOAGA

X Y

1 2571946,8130 4571232,0892

2 2571988 4568871

3 2572566 4568890

4 2572865 4569337

5 2572998 4569748

6 2572863 4570987

7 2572400 4571176

8 2571689 4570924

9 2572126 4570623

10 2572377 4570217

11 2571614 4570266

12 2572296 4569869

13 2571495 4569883

14 2572086 4569611

15 2571474 4569372

- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento tra i generatori e la cabina di smistamento MT e tra questa e la cabina di trasformazione utente;
- costruzione ed esercizio cavidotto lungo strade provinciali e statali per collegarsi alla Cabina di Consegna nonché di nuovi raccordi AT Al - Ac 585 della lunghezza di circa 300 m di collegamento alla sottostazione elettrica MT/AT nel Comune di Ortona;
- in data 18 dicembre 2008 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Eurowind S.r.l. ed il Comune di Ortona, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Settore Contratti Appalti, in data 30 dicembre 2008 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 009905 e della Convenzione al repertorio n. 009906;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n° 11 del 19 gennaio 2009 allegata alla presente, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 37,50 MW, composto da n. 15 aerogeneratori della potenza elettrica di 2,5 MW, come innanzi descritti, ubicati nel Comune di Ortona.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Eurowind S.r.l. con sede legale in Ascoli Satriano (FG), via Melfi km 0,700, Partita IVA 03241320716, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 37,50 MW, composto da:

- n. 15 aerogeneratori della potenza elettrica di 2,5 MW ubicati nel Comune di Ortona, come di seguito specificati:

AEROGENE- Approvate in conferenza di servizi
RATORE N. Coordinate GAUSS BOAGA

X Y

1	2571946,813	4571232,0892
2	2571988	4568871
3	2572566	4568890
4	2572865	4569337
5	2572998	4569748
6	2572863	4570987
7	2572400	4571176
8	2571689	4570924
9	2572126	4570623
10	2572377	4570217
11	2571614	4570266
12	2572296	4569869
13	2571495	4569883
14	2572086	4569611
15	2571474	4569372

- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento tra i generatori e la cabina di smistamento MT e tra questa e la cabina di trasformazione utente;
- costruzione ed esercizio cavidotto lungo strade provinciali e statali per collegarsi alla Cabina di Consegna nonché di nuovi raccordi AT AI - Ac 585 della lunghezza di circa 300 m di collegamento alla sottostazione elettrica MT/AT nel Comune di Ortanova;

ART. 3)

La Società Eurowind S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 4)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza, su semplice richiesta della Ditta.

ART. 5)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 6)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, deve: depositare presso la Regione Puglia – Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 modificata dalla L.R. 31/08;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune di Ortona, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 modificata dalla L.R. n. 31/08;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

ART. 7)

Il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato è effettuato dalla Regione Puglia Servizio Industria – Industria Energetica e, per quanto di competenza, dal Comune di Ortona (FG), a norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001, e dagli enti preposti per legge.

ART. 8)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n° 35/2007.

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica di Foggia, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d' Impegno.

ART. 9)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ART. 10)

Di notificare, a cura del Servizio Industria e Industria Energetica, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Ortona.

ART. 11)

Il presente atto, composto da n. 19 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
